

realità forense



ORGANO DEL SINDACATO AVVOCATI DI BARI FONDATA NEL 1969 - Aderente ANF

Direzione, Redazione, Amministrazione: 70123 Bari, Palazzo di Giustizia, Piazza E. De Nicola 6° piano, tel 0805798198

Anno XXXVI - N. 1

Spedizione in abbonamento postale comma 20/C legge 662/96, Filiale di Bari

Bari, marzo 2011

La legge di riforma professionale non mi piace

In pericolo la nostra autonomia e indipendenza

di LUIGI PANSINI



Il Sindacato Avvocati di Bari, con la collaborazione delle associazioni locali e il patrocinio dell'Ordine, in queste settimane è impegnato presso le sezioni distaccate del Tribunale di Bari in una serie di incontri incentrati sulla riforma della legge professionale, approvata già al Senato e in discussione alla Camera.

L'iniziativa muove da una convinzione: il suo contenuto è stato e continua ad essere sottovalutato.

Il cammino della legge di riforma in parlamento è strisciante e passa inosservato poiché siamo maggiormente attratti da argomenti magari più sentiti solo perché attinenti al nostro operare quotidiano nel palazzo di giustizia, quali le specializzazioni, l'aggiornamento professionale continuo e, da ultimo, la media-conciliazione con la sua imminente entrata in vigore.

Ecco quindi la necessità (giammai la presunzione) di illustrare il contenuto della nuova legge professionale e il punto di vista della nostra associazione.

Premesso che l'art 1 della nuova legge professionale evidenzia la specificità della funzione difensiva e la primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela detta funzione è preposta e che i successivi artt. 2 e 3 definiscono l'avvocato un libero professionista che opera in libertà, autonomia e indipendenza, mi limiterò a verificare la rispondenza di tali affermazioni di principio con l'esercizio della professione così come regolato nell'intera legge.

Scorrendo il progetto di riforma mi soffermo sugli artt. 31 e ss. dedicati al CNF Consiglio Nazionale Forense, a nostro avviso oggi incapace di rappresentare un'Avvocatura in crisi e (co)responsabile della crisi d'identità dell'Avvocato.

Compiti e prerogative del CNF trovano spazio nell'art. 32, ove si legge che il CNF «ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti», «adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale», «esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli artt. da 59 a 65», «emana ed aggiorna il codice deontologico forense, curandone la pubblicazione», «promuove attività di esercizio e di indirizzo dei consigli territoriali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell'accesso alla stessa», «esprime pareri in merito alla previdenza forense», «adotta il regolamento in materia di specializzazione», «propone al ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'art. 30», ecc.

In tutto il disegno di legge, poi, tutti o quasi tutti gli aspetti della professione di avvocato sono rimessi alla potestà regolamentare del CNF: le specializzazioni e la possibilità per l'avvocato di ottenere il titolo di specialista (art. 8), la formazione continua (art. 10), le tariffe professionali (art. 12), l'esercizio effettivo e continuativo della professione e la revisione degli albi (art. 19), la nomina di uno o più commissari in sostituzione di consiglieri dell'ordine circondariale inattivi (art. 19), la scuola superiore dell'avvocatura e la scuola per il patrocinio in Cassazione (art. 20), la elezione dei consigli dell'ordine (art. 26), l'indirizzo e controllo dei compiti dei Cdo, le istituzioni ed organizzazione delle scuole forensi e delle ca-

mere arbitrali e di conciliazione (art. 27), lo scioglimento dei Cdo (art. 30), il congresso nazionale forense (art. 36), i rapporti con le università (art. 39), le scuole per i praticanti avvocati (art. 41), la preselezione informatica (art. 43), le commissioni esaminatrici e agli ispettori di controllo (art. 46), ai collegi di disciplina (art. 49), ecc.

Ogni aspetto innanzi indicato è regolato «secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal Cnf», o con «apposito regolamento approvato dal Cnf», o «previo parere favorevole del Cnf», o «mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del Cnf», od ancora con modalità «disciplinate da regolamento emanato dal Cnf», ecc.

Tutto ruota intorno al CNF. Il Consiglio Nazionale Forense è il sole che da luce e lustro all'Avvocatura e noi i suoi satelliti destinati a ruotargli intorno.

In altre parole, il CNF stabilisce con regolamento chi può esercitare la professione (accesso e controllo dell'esercizio effettivo su base reddituale), le relative modalità, il livello di preparazione da soddisfare (formazione continua, specializzazione e scuola superiore dell'avvocatura autoreferenziale), il comportamento da tenere.

Ovviamente, e non c'è da stupirsi, nulla è cambiato relativamente alle modalità di elezione al CNF: continueremo a non poter scegliere direttamente i nostri rappresentanti, nulla potremo dire loro, nulla saranno tenuti a dire a noi circa il loro operato e le loro responsabilità.

A tutto ciò si aggiunga che il Congresso Nazionale, unico momento di congregazione e discussione dell'Avvocatura (e a Genova la discussione si è vista e sentita), è ridotto dall'illustre e democratico ideatore del disegno di legge di riforma a mero organo propositivo (art. 37) senza più alcun potere (così come attualmente previsto, ma non rispettato) di indirizzo politico e senza alcun dovere in capo al CNF e all'Organismo Unitario di dare attuazione alla volontà del Congresso e, quindi, dell'Avvocatura.

Voglio essere libero, indipendente ed autonomo nell'esercizio della mia professione. Voglio scegliere chi mi deve rappresentare e chiedere ai miei rappresentanti il conto del loro operato.

Voglio confrontarmi e discutere con i Colleghi sui temi fondamentali dell'Avvocatura.

Voglio essere soggetto soltanto alla legge. Mi si dica pure che non so scrivere, leggere e pensare, ma una è l'idea che ho chiara nella mente: la legge di riforma non mi piace. E la voglio affossare.

La nostra libera professione per i giovani è un ammortizzatore sociale

Riforma dell'avvocatura e ritorno al Medioevo

Reintrodotti i minimi a fronte di una grave erosione di aree riservate

di PIERLUIGI VULCANO



Nel seguire il dibattito politico sulle annunciate liberalizzazioni da parte del governo Berlusconi, la mia attenzione è stata attirata dalle accuse mosse al ministro Alfano, il quale avrebbe ceduto alle pressioni della lobby degli avvocati affidando alla stessa il compito di stendere direttamente quel progetto di legge di riforma dell'ordinamento professionale già approvato dal Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, in cui, fra l'altro, è prevista la reintroduzione dei minimi tariffari, il divieto di patto di quota lite, nonché il divieto di fare pubblicità e di costituire società di capitali.

Una vera e propria marcia indietro, secondo i critici, tanto da definire il progetto in questione una vera e propria controriforma. La critica è soltanto parzialmente condivisibile.

Mi spiego: parlare oggi dell'avvocatura come lobby è completamente fuori luogo e chi lo fa denota superficialità e non conoscenza del problema.

La nostra categoria, infatti, conta circa 240mila iscritti, con un incremento, più o meno, di 20.000 iscritti all'anno, nonostante l'esame di accesso alla professione sia gestito direttamente dagli avvocati.

Tendenza all'incremento numerico, attualmente in lieve calo, ma destinata ad aumentare in modo esponenziale nel prossimo

futuro per effetto dell'introduzione del numero chiuso in molte altre facoltà universitarie.

Giurisprudenza, o scienze giuridiche che dir si voglia, è diventata una facoltà di "risultato", in quanto rifugio per tutti coloro che non superano i test di ingresso nelle altre discipline.

Piuttosto che una lobby, definizione che ben si ataglia ad altre categorie, quali quelle dei notai

(segue a pag.2)



La posizione eliocentrica del CNF

La creazione del normo-tipo "ALPA"

ovvero l'avvento del feudalesimo di ritorno

di MASSIMO CORRADO DI FLORIO



Con il ben noto ddl sulla riforma della professione forense si sta dando attuazione ad un sistema vecchio come il cucco che vede come protagonista una figura della geometria solida, espressione di precisione costruttiva e, allo stesso tempo, manifestazione di irraggiamento voluto dal CNF. Si sta parlando della Piramide. Ma qui, a differenza di quella egiziana, nessun mistero avvolge il disegno istituzionale e politico che presiede alla scelta voluta e coltivata dal vertice istituzionale dell'Avvocatura; anzi, per meglio dire, dall'Uomo che siede sulla poltrona della Presidenza del CNF. Il Prof. Alpa ci ha servito una riforma tutta tesa a collocare il CNF in una posizione, per così dire, «<eliocentrica>>: il nostro unico ed indiscutibile «<sole>> è Lui (il CNF).

Non occorre molta fatica per rilevare quanto appena sostenuto (ci è stata perfino sottratta la possibilità di interpretare l'arcano disegno: nessun enigma da svelare, è tutto chiaramente scritto). Un esempio, per tutti? L'invenzione del nuovo procedimento disciplinare. La nostra "antica" legge professionale (quella del 1933) prevedeva uno schema procedimentale troppo semplice (la fase amministrativa dinanzi ai consigli degli ordini e quella giurisdizionale dinanzi al CNF; in disparte, il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione) perché potesse durare troppo a lungo. Tuttavia, quella semplicità, garantiva (si dovrebbe dire, garantisce ancora) una ben delineata sfera

(segue a pag.8)



L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana riunitasi in data 18 e 19 febbraio 2011 in Roma presso la Cassa Forense

Delibera

lo stato di agitazione dell'Avvocatura

Proclama

l'astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni attività giudiziaria dal giorno 16 marzo 2011 al giorno 22 marzo 2011, nel rispetto della normativa di legge in materia di "autoregolamentazione"

Indice

una pubblica manifestazione di denuncia e di protesta per il giorno 16 marzo 2011 alle ore 10.00 in Roma, in luogo che sarà tempestivamente comunicato

Invita

gli avvocati ed i cittadini a prendere parte a detta manifestazione

A PAGINA QUATTRO UN CONTRIBUTO DEL DELEGATO OUA CLEMI TINTO



La delega del Guardasigilli è il sintomo del disinteresse verso il Foro Riforma dell'avvocatura e ritorno al Medioevo

AL CNF TUTTI I POTERI POSSIBILI ED IMMAGINABILI

continuazione della prima pagina

o dei farmacisti, l'avvocatura rappresenta una forma anomala di ammortizzatore sociale, dove molti giovani, anziché ingrossare le fila dei disoccupati, si parcheggiano in attesa di altro impiego, pubblico o privato che sia.

Tale ultima considerazione, e mi preme precisarlo onde evitare prevedibili strumentalizzazioni, non vuole essere una censura nei confronti di quei giovani che intraprendono con convinzione la professione di avvocato, sulla cui preparazione, cheché ne pensino i soliti professorini, non vi trovo nulla da ridire.

Per altro verso, che l'avvocatura non sia una lobby è comprovato dall'assoluta assenza di peso politico della stessa all'interno della società, ciò anche in presenza di moltissimi parlamentari avvocati.

A riprova di tanto, basti pensare che nonostante da ultimo il calo di fatturato degli studi legali sia stato stimato intorno al 40%, l'avvocatura non è riuscita a conquistare, per il diniego posto dalla politica e l'incapacità dei suoi vertici, nuove fasce di mercato e, addirittura, ha dovuto subire, impotente,


l'erosione di quelle aree ad essa riservate e che mai si sarebbe immaginato potessero essere intaccate, si pensi all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie alla recente bruttura della media-conciliazione.

La reintroduzione dei minimi tariffari, pertanto, non è il frutto di una vittoria lobbistica, bensì il risultato di un bieco baratto, e cioè, rappresenta il prezzo pagato dai famigerati poteri forti alla politica per l'approvazione della legge sulla media-conciliazione, fortemente voluta e strenuamente difesa dagli stessi: gli avvocati sono stati venduti per trenta denari.

Come spiegare altrimenti l'inserimento dei minimi nel disegno di legge di riforma all'ultimissimo momento, soltanto dopo l'approvazione della media-conciliazione e nonostante fossero stati già depennati in quanto oggetto di un fuoco di sbar-

ramento bipartisan?

E poi, solo i talebani alla Bersani, continuano a non voler capire, che dall'eliminazione dei minimi hanno tratto profitto i soli poteri forti e che da essa, contrariamente a



quanto demagogicamente si afferma, i privati cittadini non ne hanno tratto alcun giovamento, al contrario, in molti casi, ne hanno avuto effetti negativi.

Operata queste necessarie precisazioni, mi sento di poter condividere le critiche indirizzate al Ministro di Giustizia per aver affidato alla stessa avvocatura il compito di redigere un progetto di riforma della legge professionale, così manifestando un senso dello Stato al quanto discutibile.

La riforma dell'ordinamento professionale di una categoria che svolge un ruolo di elevata rilevanza sociale, che incide profondamente sulla convivenza civile all'interno dello Stato, ove mai necessaria ed improcrastinabile, non può essere delegata a chicchessia, tanto meno affidata ad organi che rivendicano poteri senza avere la necessaria rappresentanza, ma deve essere frutto di un approfondito dibattito nel luogo a tanto deputato, cioè in parlamento.

Il vero motivo di una siffatta delega, a mio modesto avviso, non è ravvisabile nella capacità di incidere dell'avvocatura, in quanto, come già detto e per colpa della miopia politica dei suoi vertici, essa conta, volendo usare un'espressione colorita ma efficace, come il due di briscola, ma piuttosto va individuato nel fatto che al Ministro dell'avvocatura non gliene frega un bel niente.

Se così non fosse, Egli non avrebbe avviato la privatizzazione del servizio giustizia, perché la media-conciliazione questo è, senza prevedere l'obbligo dell'assistenza tecnica dinanzi al mediatore, con astuto e subdolo aggiramento dell'art. 24 Cost.; e da ultimissimo, Egli, non avrebbe avviato il cosiddetto processo di rottamazione delle cause civili senza riconoscere alcun ruolo alla nostra categoria.

La stesura del progetto di riforma, però, contrariamente a quanto sostenuto dai critici e da quanto propagandato da alcuni furbetti, non è stata affatto curata dall'avvocatura - e non mi si tiri in ballo l'ipocrita finzione del tavolo tecnico, ovviamente con il dovuto rispetto per chi a quel tavolo ha creduto di partecipare - bensì dal CNF, che, pur essendo una sua istituzione, sul piano della mera rappresentanza politica, con l'avvocatura non ha nulla da spartire.

I suoi componenti, infatti, nominati tramite elezioni di secondo grado, appartengono nella generalità ad un'avvocatura elitaria, lontani se non addirittura ignari dei problemi che quotidianamente affliggono l'avvocato medio, nei cui confronti nutrono anche un certo sdegno.

Il CNF, con l'ancora vigente normativa, svolge funzioni di giudice disciplinare di secondo grado, ha potere regolamentare esclusivamente per la deontologia, fornisce pareri su leggi e regolamenti su materie che riguardano la professione, se richiesti dal Ministro della giustizia, esercita il potere disciplinare sui propri componenti e determina, inoltre, la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti all'albo per le spese del proprio funzionamento. Null'altro!

Con il disegno di legge attualmente all'esame del parlamento, anche se propagandato quale soluzione di tutti i mali dell'avvocatura e per questo asseritamente invocato da tutta la categoria, il CNF tenta di attuare una vera e propria controriforma, a salvaguardia degli interessi di pochi ed in danno di larga parte degli avvocati e, cicero pro domo sua, si riserva ogni potere alla stregua del sovrano assoluto di feudale memoria, realizzando così un sistema di governo degno di una repubblica delle banane, certamente non accettabile in una democrazia compiuta.

Sono certo che non esiste un solo avvocato disponibile ad accettare di essere governato da un CNF titolare del potere legislativo - regolamentare, esecutivo, disciplinare, ispettivo ed impositivo, senza alcun contrappeso e in totale assenza di un qualsiasi potere di controllo sul suo operato.

Il progetto di "riforma" rappresenta un grave tradimento perpetrato ai danni dell'avvocatura e pertanto va avvertato con forza e determinazione, affinché non diventi legge dello Stato.

Pierluigi Vulcano

CORSI E RICORSI

Diceva De Robertis: "Nella Storia troviamo tutto"

di LEONARDO CICIOLLA



Queste poche righe sono dedicate a chi, come il Presidente Guido Alpa, "tenta di elevare la nostra professione" ed anzi, di riportarla al rango di professione.

Come insegnava l'insigne prof. Francesco Maria De Robertis (ai meno giovani che lo ignorano basterà una ricerca su internet per avere una sommaria idea della quantità, della qualità e della diversificazione degli argomenti della sua bibliografia), "nella storia troviamo tutto".

Un esempio. A cura di Guido Alpa e di Stefano Borsacchi e Roberto Russo per la collana Storia dell'Avvocatura Italiana (Ed. Il Mulino) vi è un piccolo ed interessante tomo dal titolo: "Atti del primo congresso nazionale giuridico forense del secondo dopoguerra" (Firenze 1947).

Leggendo tra le mozioni finali ve ne è una che, spero, tutti rileggano, specie chi ha curato la collana.

Trattasi del progetto di Riforma della Legge Professionale avente come relatore l'Avv. G.F. Di Paola, tenendo presente che all'epoca Piero Calamandrei presiedeva il C.N.F. (e scusate se è poco).

Le parole proprio perché tradotte in verba certamente non volant, ma giudicate voi stessi cosa è cambiato da allora per quanto riguarda:

- l'accesso alla professione con limitazione del numero;
- l'abilitazione alla professione per anzianità o per esame post pratica,
- l'iscrizione di diritto all'Albo per Professori Universitari e Magistrati con limitazioni per distretto o parentele,
- l'incompatibilità con qualsiasi altra attività,
- l'obbligo della rappresentanza in giudizio e non, da parte di un avvocato,
- l'ammissione alla carriera Giudiziaria da parte degli avvocati,
- l'impossibilità di ottenere una moralizzazione della professione esclusivamente tramite leggi;
- l'esclusività degli Ordini locali in ordine alla materia delle sanzioni disciplinari,
- il riordino della facoltà di giurisprudenza con le due sezioni amministrativa e forense, ecc...

Strano ma vero, pare che all'epoca il C.N.F. rappresentasse l'avvocatura che lo eleggeva !!!

RIFORMA DELLA LEGGE PROFESSIONALE

Il Congresso Nazionale Giuridico Forense di Firenze, presa in esame la relazione sulla riforma della Legge professionale,

PREMESSO

che si impone la urgente riforma delle norme regolatrici dell'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, nell'interesse della Giustizia, per le vive ed improrogabili necessità della classe,

FA VOTI

- 1) che con l'auspicata riforma siano riconosciute all'Ordine Forense piena autonomia e completa indipendenza e che all'Ordine sia altresì riconosciuta la personalità giuridica con poteri di rappresentanza e di tutela degli interessi morali ed economici degli iscritti;
- 2) che al fine di elevare sempre più la funzione ed il prestigio dell'Avvocatura e di evitare che essa possa degenerare in una forma di attività sociale parassitaria, si provveda con adeguate disposizioni a porre riparo alla notevole sproporzione fra le possibilità di utile opera professionale e il numero e degli iscritti negli albi e dei candidati all'esercizio dell'avvocatura;
- 3) che le professioni di avvocato e di procuratore restino distinte con un unico albo, adottando

il principio della limitazione del numero degli iscritti nella categoria dei procuratori e che pertanto si richiamino in vigore le norme del R.D.L. 7 settembre 1944, num. 215, e si stabilisca l'esame di concorso per un numero di posti annualmente determinato dal Ministero della Giustizia, su motivata proposta dei Consigli dell'Ordine. Che l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato possa essere conseguita o per anzianità dopo cinque anni di effettivo esercizio della professione di procuratore o per esame, dopo almeno un anno di detto esercizio;

- 4) che sia riformato l'istituto della iscrizione di diritto negli albi limitandola ai professori universitari di materie giuridiche ed ai Magistrati dell'Ordine giudiziario. Che quanto a questi ultimi siano emanate particolari disposizioni per la loro ammissione, prescrivendo che essi per un periodo di almeno cinque anni dalla iscrizione, non possano svolgere attività professionale di avvocato e di procuratore avanti le autorità giudiziarie del distretto nel quale abbiano esercitato le loro funzioni negli ultimi tre anni, e che siano prescritte particolari norme per la incompatibilità dell'esercizio professionale dei congiunti dei Magistrati;
- 5) che per quanto riguarda le incompatibilità, si affermi e si chiarisca che esse debbano esse-

re intese nel senso che non sia consentito all'avvocato e al procuratore di dedicarsi a diverse attività abituali di lavoro autonomo o subordinato a scopo di lucro e di assumere la qualità di imprenditori, anche se esercitata con firma di gestione, nel nome o per conto di terzi, persone fisiche o di società commerciali;

6) che, sempre in tema di incompatibilità, sia stabilito che gli avvocati ed i procuratori addetti con prestazione continuativa e di subordinazione ad uffici legali interni di pubbliche o private amministrazioni, debbano limitare la loro attività alla consulenza interna degli Enti presso i quali prestano la loro opera, fermo quanto consentito per la trattazione delle cause dall'art. 3 del R.D.L. 27 novembre 1938, n. 1578 agli avvocati e procuratori già iscritti negli albi speciali;

7) che l'Avvocatura dello Stato limiti rigorosamente la sua attività alla difesa dello Stato;

8) che sia conservato l'Albo speciale dei Cassazionisti;

9) che sia affermato il principio che le parti dinanzi a qualsiasi giurisdizione speciale e agli arbitri di diritto e di equità debbano essere rappresentate e difese dagli iscritti agli Albi;

10) che si riservino periodicamente agli avvocati con almeno tre anni di effettivo esercizio professionale, concorsi straordinari per titoli ed esami per l'ammissione alla carriera giudiziaria;

11) che pur ritenendo non essere possibile ottenere la moralizzazione della professione soltanto con disposizione di legge, si ritiene opportuno che la legge professionale venga modificata nel senso di un maggiore rigore con la repressione di ogni riforma di scorrettezza, di indelicatezza, di concorrenza sleale, compreso l'uso del *pactum de quota litis*, investendo i Collegi professionali di maggiori poteri di vigilanza e di repressione;

12) che sia riordinata la materia delle sanzioni disciplinari, in modo che sia fatto l'obbligo ai Consigli professionali di provvedere alla rigorosa tutela della dignità e del decoro dell'Albo, anche con la revisione degli albi stessi almeno ogni due anni e che siano devoluti alla competenza dell'Ordine i provvedimenti di carattere disciplinare per abbandono ingiustificato di difesa, con l'abolizione degli artt. 130, 132, 133, c.p.p.;

13) che sia riordinata la facoltà di giurisprudenza in due sezioni: l'amministrativa e la forense, quest'ultima da adirsi dopo un biennio comune e prolungata di un anno per esercitazioni pratiche in istituti giuridici, ed in compenso che siano ammessi i laureati dopo un anno di effettiva pratica presso uno studio legale, all'esame di procuratore;

14) che, sempre fermi i diritti quesiti, sia definitivamente abolita la categoria dei patrocinatori legali e sia interdetto l'esercizio professionale dinanzi a qualsiasi Magistratura a chiunque non sia iscritto nell'Albo.

Con riferimento ai suindicati voti, il Congresso

CHIEDE

che venga emanato sollecitamente un testo Unico delle disposizioni riguardanti l'ordinamento forense ed il regolamento relativo, e che nel contempo si provveda a disciplinare e unificare le disposizioni a favore degli ex combattenti.

G. F. Di Paola, relatore
Pugliese, per il Foro di Roma
Della Pietra, per il Foro di Napoli
Valente, per il Foro di Milano
Lessona, per il Foro di Firenze



CON UN REDDITO BASSO SI RISCHIA LA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Una PSEUDORIFORMA peggiore di una MANCATA RIFORMA

160 ore di corsi obbligatori per i praticanti. Formazione obbligatoria con l'e-learning

Quasi 80 anni per partorire una riforma professionale che non sposta di una virgola quelle che sono le problematiche con cui ognuno di noi è costretto a confrontarsi giornalmente ma che ha il pregio di raggiungere l'obiettivo prefissatosi, e cioè conferire al CNF il triplice ruolo di legislatore, amministratore e giudice speciale.

Guai se, dopo il Senato, anche la Camera dovesse dare l'ok ad una riforma che in buona sostanza si limita a far mantenere al cnf la giurisdizione domestica sulla disciplina degli avvocati e sulla tenuta degli albi, nonché il ruolo di legislatore in tema di disciplina degli avvocati; ad attribuirgli il ruolo di autore di regolamenti attuativi della legge professionale; a vedere infine ampliato il ruolo di amministratore del CNF, fino a consentirgli di invadere ambiti d'attività tipici dei Consigli degli Ordini locali.

Questi gli interessi che la lobby dei falsi riformatori ha a cuore e che fanno il pari con



GIANFRANCO TODARO di TOMMASO PONTASSUGLIA

Anche in tale ambito il CNF viene sentito dal Ministro della Giustizia, in occasione dell'esercizio della potestà regolamentare.

Rilevante è la previsione di una fattispecie penale nella riforma, relativa alla condotta di colui il quale faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati prima o durante la prova d'esame testi relativi al tema proposto, il quale è punito - salvo che il fatto non costituisca più grave reato - con la reclusione fino a tre anni.

In argomento la novità sicuramente più rilevante riguarda proprio il tirocinio professionale.

Per formare un praticante si dovrà avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'Albo.

È previsto - decorso il primo anno - un rimborso congruo per l'attività dal medesimo svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto conto dell'utilizzo da parte del praticante dei servizi e delle strutture dello studio.

Infine, è previsto un obbligatorio corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti per legge, con frequenza obbligatoria e con profitto, della durata non inferiore a ventiquattro mesi (per non meno di centosessanta ore), con verifiche intermedie e finali del profitto, il tutto - naturalmente - disciplinato dal CNF con un regolamento.

Dai pochi accenni su indicati esce confermata - e ove occorresse - rafforzata la linea politica che guida questa riforma.

Avremo un esame presoché impossibile da sostenere, che snatura quella che è la professione dell'avvocato, all'esito di un percorso formativo complesso e verosimilmente con costi economici importanti per il praticante. Basti considerare la durata del corso obbligatorio (160 ore in due anni) e la sua incidenza sulla frequenza giornaliera dello studio.

Resterebbe anche da chiedersi - in maniera provocatoria - come conciliare un esame ed un accesso di tal fatta con una professione nella quale non vi è effettiva riserva di consulenza, nella quale gli spazi di competenza si vanno riducendo a favore di soggetti privi delle capacità e dei titoli professionali conseguiti dall'avvocato.

Resterebbe da chiedersi se il male minore - per la nostra professione - non sia piuttosto anticipare lo sbarramento a monte, e quindi disciplinare diversamente l'accesso all'università, piuttosto che ingrossare le fila di coloro che dopo due anni di pratica e centosessanta ore di corso si trovano di fronte ad un esame di stato così concepito.

A fare da contraltare a tali previsioni legislative - sicuramente peggiorative per il futuro professionale - non vi è alcun intervento legislativo finalizzato ad ampliare le competenze dell'avvocato e gli ambiti di intervento. Vi è piuttosto - ancora una volta riaffermato anche in tale ambito - un tentativo niente affatto velato di ritagliare spazi ancora maggiori in favore della potestà regolamentare del CNF.

Capitolo formazione obbligatoria. Chi può dire se effettivamente la previsio-

ne regolamentare del cnf del 2007 sia servita al nostro aggiornamento, abbia effettivamente accresciuto la qualità della nostra categoria?

I crediti conseguiti hanno effettivamente rappresentato un valore aggiunto o non si sono piuttosto rivelati una formalità da sbrigare nel modo più rapido e indolore? Noi non siamo mai stati contrari alla formazione, nè mai lo saremo.

Ma non eravamo convinti delle modalità d'attuazione della stessa contenute nel predetto regolamento ed osteggiamo fortemente ciò che ha in animo il cnf per il futuro.

Che si sappia.

C'aspettano corsi di autoapprendimento assistito (la "nuova frontiera dell'e-learning") organizzati - guarda un pò - dal cnf. Nel corso dell'evento *on line* vi dovranno essere momenti di verifica, come la formulazione di quesiti non complessi a intervalli regolari e non prevedibili e per ottenere i crediti formativi dovremo rispondere in modo esatto a tutti i quesiti senza il supporto di materiale didattico ("Si richiede che il soggetto possa fruire del modulo ed ottenere i crediti formativi riconosciuti solo nel caso in cui risponda in modo esatto a tutti i quesiti proposti, senza ausilio di alcun materiale didattico, eventualmente fruibile solo successivamente al completamento del corso").

Il CNF punirà l'avvocato scolarotto-copione!

È forse esagerato e irriverente nei confronti di chi ci governa, ritenere che tutto ciò rappresenti un'ulteriore offesa alla nostra dignità?

Senza trascurare il dato essenziale, sul quale tutti gli Ordini dovrebbero interrogarsi, che a differenza di quanto previsto nel regolamento del 2007, il cnf, con l'entrata in vigore (segue a pag. 5)



Castel del Monte. Foto Fabio Bentivoglio

quanto previsto sempre nella riforma a proposito delle specializzazioni e con quanto propinatoci dal Legislatore in tema di mediaconciliazione, obbligatoria e senza la previsione dell'assistenza tecnica del difensore.

Che fare? Accettare supinamente tutto ciò? O credere forse che la soluzione ai nostri problemi sia rappresentata dalla previsione delle camere conciliative che alleggeriranno il carico giudiziario e non vedranno certamente incompatibilità di sorta tra chi rivestirà contemporaneamente il ruolo di conciliatore, avvocato e, perchè no, giudice?

E nelle more continuare a rimpinguare le casse del nostro istituto previdenziale con la speranza - c'è rimasta solo quella - che da questo momento in poi i nostri soldi non vengano male investiti sì da garantirci una pensione dignitosa?

Con il rischio concreto di veder cancellato il nostro nome dall'Albo, laddove non dovessimo (più) avere redditi sufficienti a dimostrare di vivere con i proventi della professione (art. 20 testo di riforma: "omissis... le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la rescrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite").

È arrivato il momento di reagire, composti ma compatti!

Capitolo accesso alla professione. La riforma prevede tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede. La differenza più rilevante è nell'utilizzo - in sede di esame - di testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali e nelle modalità di composizione della commissione di esame.

PIÙ OPPORTUNO INTRODURRE ALCUNE MIRATE MODIFICHE

In via di estinzione "il generalista"

Il progetto reintroduce il regolamento per il riconoscimento dello 'specialista'

So che non tutti la penseranno come me e soprattutto che a molti non interesserà, ma a me questa riforma non piace.

Se non abbiamo ancora toccato il fondo poco ci manca, anzi no, se penso che la riforma è voluta dai nostri vertici in barba ai deliberati della base dell'Avvocatura, allora vuol dire che il fondo l'abbiamo veramente raggiunto.

È lecito chiedersi se sia veramente necessario porre mano ad una riforma dell'ordinamento forense o se non sarebbe più opportuno apportare solo alcune mirate modifiche (vedi la sacrosanta previsione di un'assicurazione obbligatoria) alla vecchia ma sempre buona legge professionale del '33.

Invece si è voluto stravolgere o innovare il precedente dettame normativo a mio modo di vedere, rendendo ancora più difficile lo svolgimento dignitoso della nostra professione.

Si pensi alle specializzazioni.

L'art. 8 del progetto di riforma altro non è, sotto mentite spoglie, che il "regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista" approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 24/9/2010, ritenuto illegittimo e bocciato dalla base dell'avvocatura in sede congressuale a Genova, ma inspiegabilmente tuttora non revocato ed in procinto di entrare in vigore a giugno!!

Non vi è dubbio che la figura dell'avvocato cosiddetto "generalista" sia col tempo destinata ad esaurirsi e che la molteplicità di riti e discipline costringa sempre più a restringere il proprio ambito di lavoro in determinati settori.

Ma possiamo accettare che il CNF non tenga in alcun conto quanto emerso dal XXX congresso nazionale dell'Avvocatura?

Possiamo accettare le aree di specialità apoditticamente individuate dal CNF che ha sezionato in modo anche maldestro, il diritto civile e di contro ritenuto un blocco monolitico il diritto amministrativo piuttosto che il diritto penale?

Eppure non bisogna certo essere assidui frequentatori degli angustri locali di via Nazariantz per capire che anche all'interno del diritto penale, siano facilmente individuabili settori distinti e ben diversi: ad esempio quello ambientale, societario ecc.

Possiamo accettare che il CNF si arroghi il diritto di scegliere alcune associazioni a danno di altre, abilitandole ad organizzare corsi di formazione?

Possiamo accettare di essere dileggiati dai vertici dell'ordinamento forense ed addirittura conferirgli di fatto uno strapotere illimitato? È bene ricordare che con detta riforma il C.N.F. acquisirebbe anche potere regolamentare oltre che giurisdizionale.

Tornando alle specializzazioni, vorrei rimarcare una incongruen-



di ANTONIO BELLOMO

za della norma anche sotto il profilo deontologico: art 13 dovere di aggiornamento professionale, per intenderci crediti formativi.

Ritengo inutile trascrivere l'art. 13, fermo restando anche che è obbligo di ogni avvocato non accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza e che un qualsiasi professionista non può dirsi tale se non si forma ed aggiorna con continuità.

Il nostro codice deontologico prevede oggi all'art. 17 bis, la possibilità per un avvocato di dare informazioni sulla propria attività professionale indicando i settori di esercizio dell'attività e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente. In tal caso il professionista sarà tenuto ad acquisire quantomeno 30 crediti formativi nell'arco di un triennio in quel determinato settore.

Ogni avvocato inoltre deve ad oggi, oltre ai suddetti crediti, acquisirne altri in materia deontologica e in altre discipline diverse da quella indicata come prevalente.

Dal combinato disposto degli artt. 8 e 10 del progetto di riforma sembra invece evincersi che un domani, l'avvocato specialista sarà esonerato dal formarsi in tutte le altre materie diverse dalla sua specializzazione ivi compreso lo studio del codice deontologico forense. Questo appare inammissibile non solo sotto l'aspetto deontologico ma anche per gli altri settori. Non essendovi una riserva di attività professionale e ben potendo l'avvocato specialista svolgere la propria attività in tutti i rami del diritto, sarebbe non solo ingiusto ma quantomeno poco professionale che l'avvocato non si formi a trecentosessanta gradi. Anzi è forse doveroso che proprio l'avvocato specialista debba seguire dei corsi di formazione in altri campi nei quali solitamente non opera e per i quali potrebbe incontrare difficoltà.

L'art. 8 è comunque solo uno dei molti aspetti negativi di questa proposta di legge che, nella malaugurata ipotesi di approvazione, umilierà per l'ennesima volta l'Avvocatura.

Voglio allora chiedere con un richiamo al nostro codice deontologico, che invito tutti sempre a rileggere con attenzione perché non sfugga mai chi siamo e la funzione sociale che rivestiamo.

Preambolo

"nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento Comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'invulnerabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio".





CON UN SEMPLICE CLICK DEL MOUSE SI POTREBBERO ASSUMERE DECISIONI INDIVIDUALI

Rappresentatività, partecipazione e trasparenza: una soluzione, il voto informatico

Facciamo della nostra realtà un polo di sperimentazione informatizzata

di ENZO VARRICCHIO



L'Avvocatura sbanda, minacciata dal potere politico nella sua stessa ragione di esistere, "incapace di difendersi" perchè dilaniata da dissidi interiori.

La circolare n. 33-C /2010 del CNF, ha richiamato all'ordine gli Ordini e lo spauracchio della mediaconciliazione infuria alle porte.

I cenni di vitalità, pur mostrati a Genova, rischiano di perdersi in una protesta sconsiderata e priva di proposte alternative.

Qualunque proposta, per essere risolutiva, deve partire dai problemi concreti sul tappeto.

Tre sono le macroquestioni, inscindibilmente legate tra loro:

1) difetto di rappresentatività effettiva degli organismi istituzionali. I vertici sono scollegati dalla base, innanzitutto perchè tendono a riprodurre la geografia e i difetti della politica e dei partiti, epicentri di interessi clientelari ormai privi di collegamento con la cosiddetta società civile, quanto gli Ordini professionali lo sono con la moltitudine dei colleghi nei rispettivi Fori. Il difetto di rappresentatività parte dalle elezioni, basate sul meccanismo delle liste che, di fatto o di diritto, tendono ad impedire l'ingresso dei soggetti non politicizzati, ovvero non inseriti nei contesti decisionali. Ciò impedisce l'avvento dei più meritevoli, atteso che i sistemi organizzativi tendono a preservare il gruppo dirigenziale con strumenti sovente clientelari. Occorre garantire l'elettorato attivo e passivo con una modalità facile e non dispendiosa.

2) Difetto di partecipazione degli iscritti. La partecipazione degli Avvocati alle decisioni è limitata alle elezioni dei rappresentanti, allo stesso modo che nelle elezioni politico-amministrative. Questa forma di pseudodemocrazia è ormai mal tollerata. I cittadini, come gli

Avvocati, vogliono esser chiamati a partecipare in diretta alle decisioni che li riguardano. La non partecipazione dell'Av-

vocatura e le accuse di individualismo esasperato dei liberi professionisti sono stereotipi da superare. Gli avvocati non partecipano perchè la partecipazione è di fatto o di diritto subordinata a un sistema di circoli, se non chiusi, quantomeno autoreferenziali. Mentre le accuse di corporativismo sono ridicole se rivolte agli avvocati in generale, considerato il loro numero spropositato, è altrettanto vero che esistono corpo-

essi sono in realtà. Quindi, è naturale che non condividano appieno le loro azioni. Mentre sarebbero molto motivati a intervenire in prima persona qualora potessero esprimere semplicemente e direttamente le loro opinioni, voti e preferenze, con un sistema di comunicazione rapido e alla portata di tutti.

3) Difetto di trasparenza degli organismi e dei soggetti. Gli avvocati nutrono il legittimo sospetto che i colleghi che dovrebbero rappresentarli a livello istituzionale e parai-

bero sapere quanto guadagna il consigliere dell'ordine prima e dopo l'elezione, quali incarichi vengono affidati a lui e ai componenti del suo studio, etc. Insomma, gli avvocati vorrebbero avere un identikit aggiornato di coloro che li rappresentano e di come lo fanno.

Esiste una soluzione unica per questi tre annosi problemi, affacciata per la prima volta nella nostra era grazie alle nuove frontiere informatiche. Il voto costante e condiviso di tutti. Un avvocato, un voto. Il voto informatico. La PEC è lo strumento per favorire e certificare la volontà e la partecipazione. Con un semplice click del mouse gli avvocati potrebbero esprimersi liberamente e in massa riguardo le candidature e soprattutto assumere decisioni individuali nell'interesse collettivo. Tre risposte: SI-NO-OPPURRE. Un campo a disposizione per contributi e commenti. Gli organismi professionali si limiterebbero a organizzare e sorvegliare le votazioni, prendere atto delle decisioni, opponendo se del caso un veto a quelle contrarie alla legge o agli statuti. La trasparenza delle decisioni e degli incarichi, cioè il controllo dei rappresentanti da parte dei rappresentati, sarebbe affidata a un blog che pubblicherebbe on line le notizie sui colleghi che ricoprono cariche, naturalmente col consenso di questi ultimi.

Una bella utopia? Non credo. Questo sarà certamente il sistema per garantirci un futuro. Il massimo della democrazia: la democrazia istantanea e diffusa, trasparente. E la salvezza dell'Avvocatura, la cui base potrebbe esprimere in tempo reale la propria volontà agli organismi forensi istituzionali e alle cariche politiche. Ne saremo capaci? Bisogna solo avere il coraggio di spiegarlo le vele verso il cambiamento, per dominarlo anzichè subirlo, senza aver paura di perdere i piccoli orticelli conclusi, perchè essi verranno spazzati da quello stesso inevitabile cambiamento.

Bari potrebbe diventare un polo di sperimentazione. Basterebbe affidarsi a una buona società informatica.



Monopoli, il porto. Foto Sonia Del Prete

razioni di interessi all'interno dell'Avvocatura, lobby e potentati politico-economici, che sanno e possono sfruttare meglio dei singoli gli strumenti pubblicitari e di controllo grazie ad una supremazia tecnologica. Gli avvocati vedono gli ordini e i sindacati come portatori di interessi particolari quali

istituzionale siano motivati da interessi politici, economici o di carriera. Che quello che dovrebbe essere un munus nasconda un privilegium. Vorrebbero che le ripartizioni di potere fossero a tempo determinato e sottoposte a un controllo più costante e diffuso. Detto brutalmente, gli avvocati vorreb-



Dal Delegato OUA Clemi Tinto riceviamo il seguente contributo

LE PROPOSTE PER UNA GIUSTIZIA EFFICIENTE

Il decalogo dell'O.U.A. e la modifica del DL 28/2010

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana, quale soggetto politico idoneo a rappresentare l'avvocatura nella sua interezza, ha sottoscritto insieme con l'Associazione Nazionale Magistrati e con le altre componenti del mondo giudiziario, il "Patto per la Giustizia e per i Cittadini", con l'obiettivo di collaborare positivamente per il rinnovamento dell'apparato dell'amministrazione della giustizia, presentando 10 punti programmatici:

"Decalogo per la riforma e l'ammodernamento della macchina giudiziaria"

1. Razionalizzazione delle risorse economiche e materiali negli apparati amministrativi delle sedi giudiziarie, evitando gli sprechi.
2. Assunzione di uno o più manager in ciascuno dei medi e grandi uffici giudiziari per gestire con efficienza "l'Azienda giustizia".
3. Applicazione generalizzata del "Metodo Barbuti" e di prassi virtuose che hanno dato risultati positivi negli uffici giudiziari dove sono stati applicati.
4. Incremento della produttività del lavoro dei giudici, accompagnato da un numero maggiore di magistrati togati e dall'istituzione dell'ufficio del processo e della figura dell'assistente del giudice (da individuare tra gli idonei al concorso in magistratura e i giovani avvocati che hanno conseguito a livello distrettuale i primi venti posti in una ideale graduatoria degli esami di avvocato).
5. Recupero dei magistrati sottratti al proprio ruolo eliminando così i distaccamenti presso ministeri o enti.
6. Individuazione di una nuova figura di giudice laico da valutare con un accesso rigoroso e selettivo, con adeguata retribuzione e copertura previdenziale e assicurativa.
7. Diffusione su tutto il territorio nazionale dell'informatizzazione degli uffici giudiziari del processo tematico.
8. Drastica riduzione dei riti, unificandoli in due, massimo tre modelli procedurali.
9. Modifica dell'art. 111 settimo comma della Costituzione,

domandando al legislatore ordinario il potere di eccezione e di deroga.

10. Sul piano della modifica delle regole processuali:

- abrogare la media-conciliazione obbligatoria e intensificare il potere conciliativo del giudice anche nella fase precontenziosa da istituire in grado di appello;
- introdurre la possibilità per il difensore di compiere anche nel processo civile, e con le medesime cautele del processo penale, indagini difensive, sì da potersi previamente rendere conto della fondatezza in fatto di un'azione giudiziaria, prima ancora di intraprenderla;
- eliminare l'istituto del regolamento di competenza.

Inoltre l'OUA, in adempimento della mozione approvata all'unanimità nel XXX Congresso Nazionale di Genova, si è adoperata per il rinvio ad un anno dell'entrata in vigore della norma sulla obbligatorietà della conciliazione (art. 5, comma 1, del decreto-legislativo 4 marzo 2010, n. 28) in modo da poter riaprire un confronto con il Governo per modificare il decreto che, oltre a presentare profili di incostituzionalità e di eccesso di delega, è stato emanato nonostante il parere contrario espresso dalla Commissione Giustizia del Senato.

L'OUA ha evidenziato come la media-conciliazione obbligatoria confligge insanabilmente da un lato con il diritto, che deve essere riconosciuto a ciascun cittadino, di poter liberamente decidere di quale strumento avvalersi per la tutela dei suoi diritti e, dall'altro, snatura completamente quella che è la caratteristica peculiare della conciliazione: la sua volontarietà; comporterà un ulteriore dilatamento dei tempi (almeno un anno) per la presentazione della richiesta di giustizia al giudice, un aumento degli oneri e dei costi a carico del cittadino e potrà diventare uno strumento dilatorio per la parte inadempiente. Inoltre, contravviene a principi elementari di diritto, non prevedendo l'assistenza necessaria dell'avvocato e, anzi, ponendo quest'ultimo in una situazione di sfiducia e di sospetto prescrivendo una obbligatoria dichiarazione scritta del cliente sull'avvenuta informativa; non individua nel mediatore un soggetto dotato di preparazione giuridica, affidandogli

il potere di formulare un progetto di accordo che, se non accettato, potrà produrre effetti penalizzanti per la difesa giudiziaria del cittadino.

Alla posizione dell'OUA si sono associati gran parte degli Ordini e delle Associazioni forensi che hanno inviato al Ministro Alfano un documento denunciando che il meccanismo obbligatorio previsto dal d.lgs. 28/2010, oltre ad essere incostituzionale e non aderente alla normativa degli altri paesi europei, si traduce nei fatti in un vero e proprio bavaglio posto non solo all'Avvocatura, ma ai cittadini stessi ai quali sarà precluso il diritto costituzionalmente garantito di tutelare i propri interessi dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente, condizionato dall'obbligatorietà di fare ricorso preventivo alla economicamente onerosa procedura di mediazione.

Il Senato, in un primo momento ha accolto le richieste dell'Avvocatura, ha presentato diversi emendamenti bipartisan al Milleproroghe e ha approvato il parere delle Commissioni riunite Bilancio e Affari Costituzionali di rinvio ad un anno dell'obbligatorietà della media conciliazione "per la necessità di rivedere la materia prima della sua entrata in vigore".

Senonché il Ministro Alfano e tutto il Governo, evidentemente condizionati dai "poteri forti" (Confindustria e Camere di Commercio) e disattendendo le richieste formulate dall'Avvocatura nell'interesse dei cittadini, hanno posto il voto della fiducia in Parlamento, con conseguente frustrazione delle legittime aspettative innanzi indicate.

Lo stesso Ministro della Giustizia, poi, ha preannunciato, in Consiglio dei Ministri, il disegno di legge che prevede lo smaltimento del carico giudiziario civile con sentenze senza motivazione, perenzione dei processi in appello ed in Cassazione, limitazione dei diritti di difesa con inaccettabili deterrenti di natura economica ed il reclutamento senza selezione di 600 ausiliari. Una vera proposta di "rottamazione" dell'arretrato giudiziario nel civile.

Di fronte a tutto ciò, l'OUA, nel corso dell'assemblea dei delegati, a Roma, con la partecipazione di numerosi Presidenti e Rappresentanti degli Ordini degli Avvocati e delle Associazioni Forensi, ha deliberato la proclamazione dell'astensione dalle udienze dal 16 al 22 marzo, un'assemblea nazionale a Roma il 16 marzo e un calendario di iniziative in tutto il Paese contro l'obbligatorietà della mediaconciliazione e la proposta governativa di "rottamazione" dell'arretrato giudiziario nel civile, con l'auspicio di una massiccia quanto sentita partecipazione.



IL D. LGS. 2/2/2006 N. 340 EQUIPARA L'ATTIVITÀ FORENSE ALL'IMPRESA COMMERCIALE

I lavoratori della conoscenza dalla Costituzione al decreto "La Loggia"

Nel disegno di legge è assegnata alle Regioni ex art. 117 Cost. la formazione dell'avvocato

di FRANCESCO MAIONE



Le norme costituzionali dedicate alle libere professioni e quelle del decreto La Loggia sui relativi principi fondamentali sono propedeutiche all'analisi del disegno di riforma dell'Ordinamento Forense.

Prima di tutto nella Costituzione repubblicana il termine *professione* è compreso nel concetto più ampio e generico di *lavoro* contenuto nella norma di apertura, "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro".

Il quinto comma dell'art. 33 stabilisce che per l'abilitazione all'esercizio di una professione è necessario un *esame di stato*. Poi l'art. 35 affida alla Repubblica la tutela del lavoro in tutte le sue forme e cura la *formazione professionale*.

Inoltre le libere professioni vengono richiamate nell'ambito delle incompatibilità fissate dal settimo comma dell'art. 104 (i Magistrati, finché sono in carica, non possono essere iscritti agli albi professionali) e dall'art. 135 (chi è Giudice della Corte Costituzionale non può svolgere la professione forense).

legiferare anche nell'ambito delle professioni.

Questa *devolution* professionale, però, crea qualche incertezza e soprattutto suscita una dura reazione da parte di chi ribadisce l'unicità di un esame di stato nazionale, come prevede l'art. 33 della Costituzione.

Sull'onda di queste polemiche giunge il decreto legislativo n. 30 del 2 febbraio 2006, intitolato "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni", detto decreto La Loggia, dal nome del suo artefice.

Il decreto attribuisce alle REGIONI la potestà legislativa. Ma, rimangono fuori da tale potestà la disciplina dell'esame di stato, l'ordinamento e l'organizzazione degli ordini professionali, nonché gli albi ed i registri.

Ne consegue, a rigor di logica, che le Regioni non dovrebbero invadere il campo dell'avvocatura.

Per cautela è bene usare il condizionale, perché, a ben guardare, non è così.

Infatti il quinto comma dell'art. 10 del disegno di legge dell'ordinamento professionale forense, intitolato *Formazione continua*, assegna proprio alle Regioni, nell'ambito delle potestà loro attribuite dall'art. 117

in quale direzione stiamo andando.

Il secondo comma dell'art. 3 stabilisce che l'attività professionale è equiparata all'attività di impresa, ma solo ai fini della concorrenza. Ossia, seguendo una linea già tracciata a livello comunitario, il libero professionista è equiparato all'*impresa commerciale*, anche se per ora soltanto ai fini della concorrenza, così trascurando un altro tratto essenziale delle libere professioni tradizionali rappresentato dalla tutela degli interessi pubblici.

Il decreto La Loggia prevede inoltre la *libertà di accesso* alle professioni delegando alle legge statale i requisiti tecnico professionali e i titoli necessari per l'esercizio delle professioni che richiedono una

specifico preparazione a garanzia degli interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato. Anche questo aspetto meriterebbe una profonda riflessione in ordine al numero chiuso in avvocatura.

In ultimo il decreto stabilisce che l'esercizio delle professioni si svolga nel rispetto dei principi generali:

- di buona fede e correttezza;
- di affidamento del pubblico e della clientela;
- di tutela degli interessi pubblici;
- di ampliamento della specializzazione dell'offerta dei servizi;
- di autonomia e di responsabilità del professionista.

Il nostro Consiglio dell'Ordine versa circa 170.000 euro all'anno

Il bilancio del CNF tra fantasia e realtà

UN ORGANO DI CONTROLLO SULLA GESTIONE

Nel corso della mia esperienza di Consigliere dell'Ordine mi è capitato di dover deliberare l'erogazione del contributo annuale in favore del CNF e, in considerazione della rilevanza della somma erogata, circa 170.000 euro, mi è venuta il prurito di andare curiosare nei conti del beneficiario.

Con colpevole ingenuità, mi sono rivolto agli uffici amministrativi dell'Ordine per avere una copia del bilancio, ma mi è stato risposto, con scherno, che il CNF non è tenuto a comunicare ai suoi contribuenti il proprio bilancio.

Sbigottito ho incassato il colpo, ma non rassegnato ho cercato di approfondire la cosa e pare che effettivamente, contrariamente a quanto avviene per la Cassa, agli Ordini non debba interessare nulla di come vengono impiegati i soldi dei propri iscritti.

L'art. 14 del D. Lgt. n° 382 riconosce in capo al CNF, fra l'altro, il potere di determinare "la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento".

Ma chi esercita il controllo sul legittimo utilizzo di questo denaro e, quindi, sulla giustizia della determinazione della misura del contributo? Pare nessuno, o quanto meno nessuno dei contribuenti.

Di fronte a un siffatto paradosso, divertimoci nel provare a stilare un ipotetico e fantasioso bilancio del CNF, in base ai pochi elementi contabili a disposizione, dando per scontato che si potrebbe incorrere in imprecisioni o bestialità.

L'importante è che sia chiaro che si tratta solo di supposizioni.

Attualmente il contributo gravante su ogni iscritto ammonta ad € 51,65 o ad € 25,82 a seconda se l'iscritto è abilitato al patrocinio dinanzi alle magistrature superiori o meno, per cui, su un totale di 210.000 avvocati, dei quali 70.000 cassazionisti, il CNF disporrebbe annualmente, ove i dati indicati fossero confermati, di € 7.229.800,00.

È logico immaginare che parte di questi soldi venga spesa per i dipendenti, ma tale voce di bilancio non dovrebbe impegnare, tra retribuzioni e contributi, ipotizzando un numero

di 15 impiegati, più di € 800.000 all'anno; altra parte di detta cifra sicuramente viene impiegata per il rimborso spese in favore dei singoli componenti e per le spese di rappresentanza, ma qui non sono in grado di azzardare alcuna ipotesi; è corretto evidenziare che per nessuno dei consiglieri, a prescindere dalla carica ricoperta, è previsto alcun compenso sia pure sotto forma di gettone di presenza.

Sicuramente altri soldi vengono utilizzati in materiale di consumo, assistenza tecnica, attrezzature varie, polizze assicurative, manutenzioni, etc..

A tutto voler concedere, consideriamo che le varie voci di spesa sopra indicate impegnino i due terzi delle somme riscosse; il restante terzo che fine fa?

Non si vuole accusare nessuno di ruberie varie, pensiero che sinceramente non sfiora neppure lontanamente la mia mente, ma solo ed eventualmente censurare spreco di denaro della collettività degli avvocati.

Il dubbio, che è quasi certezza, che mi assale è che grandi somme di danaro vengano impegnate in iniziative che non rientrano affatto nelle funzioni istituzionali del CNF e che hanno l'unico scopo di giustificare dei ruoli e delle presenze altrimenti ingiustificabili e che non hanno mai prodotto alcuna utilità per la categoria.

Penso in primo luogo alla fondazione dell'alta (per definizione) scuola dell'avvocatura, che, da notizie ufficiose, pare che assorba più di € 500.000 all'anno, la quale, a parte qualche iniziativa di facciata, come il demagogico centro di lettura di recente memoria, non mi sembra abbia prodotto grandi e diffusi risultati.

In secondo luogo penso, con terrore, alle molteplici commissioni di studio, che puntualmente vengono costituite ad ogni rinnovo delle cariche del CNF e che altrettanto puntualmente non hanno mai prodotto utilità alcuna.

Ovviamente, le mie sono delle semplici supposizioni, sbagliate o corrette che siano, una cosa è certa: è giunta l'ora di porre fine ad una siffatta anomalia. Parliamone!

Pierluigi Vulcano



Monopoli, il porto. Foto Sonia Del Prete

Alla fine degli anni '90 da parte di alcune forze politiche vi è il tentativo di sopprimere gli ordini professionali, tacciati di un anacronistico corporativismo.

Il tentativo fallisce per la decisa reazione delle varie categorie dei professionisti che si organizzano in un Comitato Unitario delle Professioni.

Il C.U.P. tenta di fare delle professioni una terza forza sociale, dopo gli imprenditori e i lavoratori dipendenti.

In sostanza i professionisti, assumendo una propria specificità nel tessuto socio-economico, tendono a rappresentarsi come un nuovo ceto, quello dei *lavoratori della conoscenza*, così come definiti dal sociologo Giampaolo Prandstaller.

La conquistata consapevolezza dei professionisti impone una legge che disciplini tutto il lavoro intellettuale e professionale.

Tuttavia, con l'inizio del nuovo secolo il dibattito sulle professioni si incrocia con le istanze federaliste che portano nel 2001 alla rielaborazione dell'art. 117 della Costituzione.

Infatti, la nuova norma distingue la potestà legislativa *esclusiva* dello Stato dalla potestà legislativa *concorrente* delle Regioni, attribuendo a queste ultime la possibilità di

della Cost., la possibilità di disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Il principio fondamentale secondo il decreto La Loggia è quello della *libertà professionale*, espressione del più ampio principio di libertà di iniziativa economica.

È evidente il richiamo all'art. 41 della Costituzione, il cui primo comma afferma che *l'iniziativa economica privata è libera*.

Nell'esercizio dell'attività professionale il decreto vieta qualsiasi discriminazione di carattere sessuale, razziale, religiosa, politica o sociale (secondo comma dell'art.2).

In applicazione di questo principio ai vertici delle istituzioni dell'avvocatura si dovrebbe favorire una maggiore presenza delle donne che invece ad oggi ha percentuali bassissime pur costituendo quasi la metà degli iscritti.

Si veda in proposito la composizione del CNF, dove su 26 eletti solo due sono donne, o quella della Cassa forense.

Il secondo principio fondamentale è quello della *concorrenza* nel rispetto della disciplina statale. In questa norma c'è un aspetto molto interessante su cui bisognerebbe fermarci a riflettere per comprendere

Una PSEUDORIFORMA peggiore di una MANCATA RIFORMA

(continuazione di pag. 3)

re della pseudo-riforma, sarà libero di regolamentare la nostra formazione a proprio piacimento, senza alcun vincolo nemmeno del Ministero della Giustizia (se il "considerato" del regolamento prevedeva infatti che "l'obbligo formativo è assolto, tra l'altro, con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense, rispettando i regolamenti del cnf e del Consiglio dell'Ordine di appartenenza concernente gli obblighi e i programmi formativi, l'art. 10 del testo di riforma, al suo comma 3, prevede espressamente che "Il CNF stabi-

sce le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi").

Insomma, l'operazione cui assistiamo è gattopardesca, se si esclude l'ulteriore accrescimento del ruolo istituzionale del CNF, a capo di una organizzazione centralista, poco propensa ad ascoltare la voce della categoria - anche se "urlata" in sede congressuale - e a garantirne i diritti.

Gianfranco Todaro
Tommaso Pontassuglia





Fuori dal coro. La professione forense a garanzia di una nuova forma di tutela per il cittadino

Mediazione civile: il postino non suonerà due volte

Per gli altri ordini professionali solo una competenza residuale per la materia di rispettiva competenza

di PASQUALE TARRICONE



Vado convincendomi del fatto che il radicamento, tra noi avvocati, di un diffuso pregiudizio sulla mediazione civile (o sulla conciliazione, come eravamo abituati a definirla fino a qualche mese fa) possa dipendere innanzitutto da una inadeguata conoscenza del suo modello e delle potenzialità che offre alle parti ed ai loro consulenti.

Più di ogni parola, basti riflettere sulla diffusa associazione, tra noi legali, della data del 20 marzo prossimo con l'entrata in vigore dell'intero impianto normativo marzo invece che di un solo - pur se rilevante - comma.

D'altra parte, piuttosto che favorire una riflessione pacata e matura sulle potenzialità offerte dalla composizione negoziata delle liti, ed invece di incentivare l'accesso alla mediazione, il legislatore italiano ha improvvidamente provocato la deflagrazione del malcontento scegliendo di imporre la mediazione preventiva - per una consistente quanto eterogenea quota del contenzioso civile - come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Tuttavia, se si provasse ad uscire fuori dallo schema mentale della contrapposizione aprioristica tra i favorevoli ed i contrari al nuovo strumento, non si tarderebbe a riconoscere come l'introduzione di una disciplina organica della mediazione delle controversie civili e commerciali faccia perno sostanziale sulla figura dell'avvocato,

eletto protagonista e garante di una nuova ed efficace forma di tutela.

Al di là delle numerose asperità giuridiche e logiche da cui è purtroppo tempestato il decreto legislativo n. 28/2010 (ed in certa misura anche il successivo D.M. 180/2010), è indubbio che con quel provvedimento, e per

la prima volta, è stato stabilito nettamente che il luogo d'elezione per la mediazione delle controversie è l'Ordine degli Avvocati, in locali posti a sua disposizione nel palazzo di giustizia.

L'aggregazione territoriale degli avvocati può ottenere l'iscrizione di diritto del proprio organismo di gestione nell'elenco de-



Bari, il Barion (Foto Luigi Pansini)

gli enti generalisti.

Agli altri ordini professionali è lasciata la possibilità residuale di istituire organismi di mediazione speciali, destinati cioè ad intervenire per le sole materie di rispettiva competenza, in locali esterni al palazzo di giustizia e sempre previa specifica autorizzazione del Ministero.

Sicché pare che ci si pari innanzi un paradosso: da un lato la classe forense reclama invano da decenni il riconoscimento dell'esclusività della assistenza extragiudiziale, e dall'altro la disciplina della mediazione civile e commerciale spiana di fatto, innanzi ai legali, una sostanziale riserva di intervento professionale nel campo della tutela dei diritti e degli interessi in sede alternativa al giudizio ordinario.

Ma a ben vedere i due ambiti di intervento (assistenza stragiudiziale e mediazione civile) sono per larga parte sovrapponibili.

In primo luogo è ragionevole prevedere che se la mediazione verrà gestita dagli organismi forensi, sarà ben difficile che le parti si facciano assistere da professionalità diverse.

E comunque resta il fatto che il mediatore nominato da un organismo forense non potrà che essere un avvocato.

Sotto altro profilo è indubbio che solo l'avvocato potrà garantire la competenza specifica essenziale per la stesura di un accordo finale - a cui si auspica che le parti approdino - giuridicamente impeccabile e sostanzialmente tarato sulla soddisfazione degli interessi e le esigenze concrete di ogni parte.

Fuori dal circuito forense queste garanzie potrebbero non essere assicurate, e con ottima probabilità si ridurrebbero drasticamente le occasioni di intervento degli avvocati, a favore di altre categorie professionali certamente più dinamiche (e scaltre).

Pasquale Tarricone

Al via la scuola della Fondazione Irnerio e del Sindacato



Venerdì 18 febbraio 2011 ha avuto luogo la presentazione del VI Corso di Formazione e di aggiornamento delle professioni giuridiche finalizzato alla preparazione per lo svolgimento delle prove scritte per l'abilitazione alla professione forense <<esame avvocato sessione 2011>>.

Il Corso si articola in 4 lezioni settimanali, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì (ore 13/15) e sabato (ore 9/13). Alla obbligatoria prova scritta del sabato segue la riconsegna degli elaborati corretti il lunedì successivo.

La Scuola della Fondazione Giuridica di Bari "Irnerio" è giunta alla sua VI edizione. L'obiettivo primario perseguito dalla Scuola, sin dal suo nascere, è stato quello di impiantare un metodo formativo che, prescindendo dalla semplice trasmissione di dati nozionistici, ha saputo esaltare l'aspetto anche più propriamente pratico legato alla professione forense, con un occhio di riguardo alla preparazione, intellettualmente orientata, per l'esame di avvocato.

La Scuola, così, ha saputo raggiungere importanti obiettivi nel corso di questi anni, primo fra tutti, contribuire al conseguimento, in favore di una rilevante percentuale di iscritti, del titolo di avvocato.

La Scuola, d'altro canto, ha da sempre affermato e valorizzato una delle fondamentali caratteristiche della professione forense: la natura intellettuale della stessa. Da qui ci si è mossi nel solco della comprensione del diritto in quanto fenomeno culturale ineluttabilmente ed indissolubilmente legato alla logica argomentativa. Il diritto, infatti, è essenzialmente logica e la logica è essenzialmente ragionamento.

Qui, si insegnerà, per l'appunto, il ragionamento. Qui, si tratteranno le linee essenziali per la comprensione critica delle pronunce giurisprudenziali attraverso una lettura intellettualmente orientata del diritto positivo, non tralasciando letture "trasversali" della norma giuridica in un più ampio contesto storico-costituzionale, etico, economico e, in senso lato, socio-politico.

Il diritto è un meraviglioso strumento per capire e capire è, in realtà, un modo attraverso cui ci si mette al riparo, anche da un ordito infimo. A titolo di esempio, un infimo disegno è quello che si accontenta di meri distintivi. Qui, in questa

Scuola, non se ne avverte il bisogno. Non si avverte la necessità di abbassare i livelli formativi e non.

La Scuola è essenzialmente un luogo dove il mero apparire viene rifiutato. Ma non sempre ciò che appare può essere trascurato. Non mostra di farlo neppure il diritto. E non mostra di farlo neppure quel complicato mondo della sintassi del diritto. Insomma, il diritto, è un attento osservatore, anche se, talvolta, va molto più a rilente della pratica e della economia. Ma la lentezza non va confusa con la trascuratezza né, tantomeno, con la stupidità. Certo, va anche detto che il diritto è anche finzione e la finzione riceve spinte tanto più forti quanto più complicate sono le cose, gli affari, gli interessi in gioco. Tuttavia, la finzione non è inganno. Il diritto, perciò, non è mai ipocrita, o doppiogiochista che dir si voglia. La finzione è una necessità (logica, direi) per giungere ad un risultato nobile: l'applicazione di una regola di condotta. L'inganno, invece, è fine a se stesso e, per ciò stesso, tende ad essere smascherato. Non s'è mai visto un diritto positivo smascherato, semmai, si son visti taluni uomini smascherati dal diritto positivo e, per quanto, la regola etica e morale sia quasi sempre estranea al diritto positivo stesso, in realtà, è la morale stessa che fa poggare le fondamenta del diritto su se stessa.

La Scuola non offre una formazione basata sull'apparenza. Qui non si sta in vetrina. Qui non serve apparire. Qui si fa la formazione, non la si racconta soltanto.

Qui non serve essere inseriti nominativamente in un programma solo per il gusto di apparire. Chi sceglie questa strada confonde, assai verosimilmente ciò che si È con ciò che si Vorrebbe Essere. È l'antico dilemma dell'essere e dell'essister.

La formazione di questa Scuola è, invece, molto semplicemente, ed altrettanto faticosamente, Sostanza. Si lavora in maniera da non far precipitare i livelli di autostima della nostra categoria professionale, non consentendo a nessuno di porre la professione forense su di un piano culturale ben al di sotto del limite della normale tollerabilità.

La Scuola non ama chi, volontariamente e superficialmente, si assoggetta servilmente a logiche funzionali senza ritengo.

IL DIRETTORE
Massimo Corrado Di Florio

La poesia è un viatico per «passare oltre», ma - come dice Montale - «oltre che?». È un tentativo di superamento del contingente, dell'annegare «nel buio e nella risacca» del quotidiano, schiacciati dall'essere «incapsulati / in uno scoglio» della routine abituale. Tale è il tentativo che compie anche Onofrio Montecalvo, in questa antologia di pezzi unici (dunque, non libro organico) in cui si testimonia proprio la tensione ad andare oltre, ad essere, per certi versi, salvati dalla poesia, dalla magia della parola.

Il desiderio dell'Autore non è certo quello di compiere un'impresa letteraria quanto quello di registrare la propria tensione interiore che prende in prestito l'habitus letterario per manifestarsi agli altri, per chiacchierare, potremmo dire, con noi lettori, e mettere in comune una tensione esistenziale.

Eppure, il dialogo essenziale è quello con se stesso («La mia poesia / è solo mia») ossia dà voce alle spinte interne, a volte contraddittorie, che animano un dissidio silenzioso nel quale ognuno di noi può riconoscersi.

E in questa interiorità travagliata scorgiamo: amore in ogni sua forma (il più cantato in ogni tradizione letteraria), dolore, amicizia, paura, noia, ma anche rimpianto e amarezza. Non ci viene celato niente di questa vena un po' oscura dell'animo dell'Autore, anzi, forse è la coloritura, per certi versi, dominante della raccolta.

«Ma non rimpiango nulla / perché ho vissuto e questo solo conta»: forse il distico sintetizza il senso di questa raccolta diaristica, nella quale mi spingerei a dire che l'elemento di cui più si sente la mancanza è l'ironia/autoironia per cui, ad una forma espressiva lieve, dialogica, priva di metrica, si affianca un contenuto ponderoso e segnato da un certo male di vivere. A quest'ultimo non si danno risposte ma viene semplicemente accettato, digerito ed esposto in veste poetica.

E in tal senso concludo proprio con le parole di Montale: «Non credere che io porti la penitenza a un estremo / gusto ... resisto / ben vivo vicino alla proda».



Onofrio Montecalvo
DIARIO DI UN UOMO QUALUNQUE
Poesie d'amore e altro ancora
Aletti editore, 2010
Euro 12,00

ONOFRIO MONTECALVO

DIARIO DI UN UOMO QUALUNQUE
(POESIE D'AMORE E ALTRO ANCORA)
LUGLIO 1974 - APRILE 2010



PREFAZIONE DI TIZI VENDOLA

Aletti Editore





Dobbiamo ancora riprenderci dagli affanni della riforma della legge professionale ma ben altre nubi, forse ancora più dense e foriere di tempeste, si affacciano al nostro orizzonte.

Mi riferisco all'ennesima riforma del c.p.c. (la semplificazione dei riti e la cd. "rottamazione" dei processi).

Orbene, per porre mano alla riforma della Giustizia civile occorre un intervento strategico ed organico, che esca dalla logica dell'emergenza e che sappia razionalizzare l'esistente, coniugando l'efficienza con i ben noti vincoli di bilancio e di risorse umane.

Basta con i provvedimenti "tampone" e con la deriva alla privatizzazione della Giustizia, che vengono di volta in volta pubblicizzati come risolutivi e che in realtà sortiscono l'unico effetto di appesantire il lavoro di Magistrati, Avvocati e personale di cancelleria, se non addirittura di denegare giustizia.

Il fallimento di tutti i riti "accelerati" man mano introdotti sinora dal Legislatore (due es.: lavoro e societario), nonché di quei pur lodevoli strumenti acceleratori introdotti negli ultimi anni, pressoché mai o quasi mai applicati, (cfr. ad es. gli artt. 186.bis - 186.ter - 186.ater - 281.sexies il procedimento sommario ex artt. 702.bis e ss. Cpc, comprova che la paralisi della Giustizia civile non è questione di riti, quanto piuttosto mancanza di risorse (umane e finanziarie) ovvero mancata razionalizzazione delle risorse (gli esempi di Uffici Giudiziari virtuosi

Il fallimento di tutti i riti "abbreviati" dal lavoro al societario

Dal giudice unico al rito unico

IL RUOLO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

di PASQUALE BARILE



e, cioè, l'introduzione dell'Ufficio del Giudice; ufficio che dovrebbe essere costituito su base volontaria (l'adesione del Giudice a tale modello organizzativo), con la cooptazione di tirocinanti che dovrebbero svolgere funzioni "ausiliarie"

È una ipotesi che così congegnata non serve a nulla. Come acutamente ha osservato a tale proposito il CSM, "...da un lato il condizionamento dell'assegnazione del tirocinante-assistente al consenso del giudice rimette l'attuazione di questa importante articolazione organizzativa dell'ufficio del processo ad un dato volontaristico e quindi meramente eventuale, mentre è ipotizzabile che il consenso non venga prestato in molte delle situazioni nelle quali un supporto all'attività decisionale del giudice potrebbe essere maggiormente necessario. D'altro canto lo strumento del tirocinio appare non essere quello più adatto allo scopo di offrire un supporto adeguatamente qualificato al lavoro

sponsabilità della decisione in capo al magistrato, secondo un modello del tutto assimilabile a quello ipotizzato dal legislatore per il tirocinante."

Mi limito solo ad osservare, per concludere sul punto, che ove si dovesse fare ricorso a semplici tirocinanti, andrebbe valutata la compatibilità anche costituzionale di tali figure; in altri termini si corre il rischio che, ove essi non rientrino nei ranghi della magistratura, nemmeno onoraria, il loro apporto sarà limitatissimo, dovendosi presumere loro precluse tutte quelle attività, sia pur ausiliarie, che implicano comunque una qualche funzione giurisdizionale, (si pensi ad es. alle ordinanze istruttorie, all'assunzione dei mezzi istruttori, alla disamina delle eccezioni pregiudiziali e preliminari che meritano immediata attenzione del Giudice per una celere definizione del processo, etc.) Ciò ripropone ancora una volta una seria riflessione sul ruolo della magistratura onoraria e sulla sua riforma.

Diversa ipotesi, ma secondo me addirittura peggiore, è l'ufficio del processo e, cioè, a quanto pare, una diversa articolazione solo per sezioni e non più per giudice, del personale di cancelleria. Corriamo il rischio, così, che allo sportello unico del Tribunale si affianchino tanti sportelli unici di sezione,

inutili se non supportato da personale adeguatamente numeroso.

Per chiudere questo mio intervento, due brevi riflessioni sulla conciliazione. La media conciliazione ed il recente "collegato lavoro" sono due tipici esempi di una chiara e liberata volontà di privatizzare la giustizia. Va invece riaffermata con forza la centralità della giurisdizione pubblica come espressione di democrazia, perché è attraverso di essa che avviene il controllo di legittimità costituzionale delle norme, anche di quelle sovranazionali recepite direttamente nel nostro ordinamento.

Una seconda riflessione: qualcuno si è mai chiesto qualcuno quali saranno i costi per un cittadino che sarà costretto a rivolgersi alla sola conciliazione obbligatoria? Se consideriamo i costi (in media euro 600) per la conciliazione per questioni di basso valore, e li moltiplichiamo per il numero dei processi interessati (non meno di 600.000 a dire del Ministero), sui cittadini graverà un costo complessivo di non meno di Euro 360.000.000,00 per la sola conciliazione obbligatoria.

Con Euro 360.000.000,00, esaminati i dati e gli stipendi medi pubblicati dal Ministero di Giustizia, si potrebbero coprire: n. 600 posti di Giudice Togato per 4.62 anni, n. 4256 posti di Giudice Onorario per 4.69 anni, n. 3000 posti di personale di cancelleria per 5 anni, n. 2500 posti assistenti professionali del giudice x 4 anni. Numeri, questi, sicuramente sufficienti a somministrare Giustizia efficiente. E quindi, una domanda provocatoria: non sarebbe stato meglio aumentare il contributo unificato ed implementare gli organici?

Per ora mi fermo, qui; credo che ci sia già abbastanza per riflettere.



Bari, al tramonto (Foto Luigi Pansini)

quali quelli di Torino, Bolzano etc. sono eloquenti).

Ben venga quindi la semplificazione e/o riunificazione dei riti a condizione che, però, non dia luogo ad esercizi di mero virtuosismo teorico e dottrinale che si traducono nell'ennesima compressione dei termini, nella limitazione delle impugnazioni, nell'estensione delle decadenze processuali, laddove sappiamo tutti che l'unico vero collo di bottiglia è dato dall'intervallo tra una udienza e l'altra e dai tempi biblici per ottenere l'udienza di assunzione in decisione della causa.

Tale preoccupazione è legittima e viene rafforzata dai segnali che da tempo ci giungono non solo dal Legislatore, ma anche dalla Giurisprudenza (un esempio su tutti: la recentissima sentenza in materia di tardiva costituzione dell'opposizione a d.i.) e lascia intendere che l'obiettivo da perseguire non è tanto quello di somministrare giustizia, quanto quello di definire nel più breve tempo possibile il giudizio con una sentenza, quale essa sia.

Il principio del giusto processo è invece strettamente legato innanzitutto all'obbligo del giudice di rendere una pronuncia di merito sulla domanda proposta (16 ottobre 1986 n. 22)

Né può essere condivisibile un tentativo di "rottamazione" dei processi nei modi e nei termini arditamente proposti dal legislatore nello scorso luglio 2010.

Varie sono le soluzioni che da più parti si adombrano. Una delle ipotesi di intervento che si agita da qualche tempo è quella della istituzione dell'Ufficio del Giudice e/o del processo.

In attesa che si chiariscano meglio i contorni della questione, i "rumors" preannunciano una delle solite riforme a costo "zero"

del giudice, specialmente se la legge non pone delle regole relative al reclutamento, al grado di professionalità e di cultura posseduto dal tirocinante e, nel contempo, limita drasticamente la durata dell'esperienza. L'effetto più frequente della combinazione di queste due limitazioni determinerà che il lavoro necessario al giudice per affinare la capacità e le doti culturali del tirocinante al fine di metterlo in grado di assisterlo adeguatamente prenderà un tempo pressoché coincidente con l'intera durata del tirocinio; di modo che lo stagista sarà in grado di offrire un vero apporto al momento di terminare l'esperienza, con sicuro giovamento per la sua formazione professionale ma con scarso beneficio per l'attività giudiziaria e per il lavoro del magistrato. Per ovviare a questi inconvenienti sarebbe opportuno prevedere una figura professionale specifica, dotata della necessaria qualificazione professionale, individuata nell'organico generale e stabilmente inquadrata all'interno del costituendo Ufficio per il Processo, con compiti di assistenza al giudice e di supporto nell'attività di studio e ricerca prodromica alla decisione e nella cooperazione alla redazione delle motivazioni. (cfr. modello funzionamento Corte di Giustizia Europea!!!)

Inoltre è possibile ipotizzare di ricorrere all'ausilio offerto dalla magistratura onoraria utilizzandone l'apporto non in funzione di sostituzione e di supplenza al giudice ed alle carenze dell'organico, ma in un ruolo inedito di affiancamento, collaborazione ed assistenza al giudice, mediante lo studio delle questioni di fatto e di diritto, la cura di ricerche giurisprudenziali e dottrinali, la redazione di schemi di motivazioni e di minute, nell'ambito di un rapporto di stretta contiguità al giudice che consenta di mantenere il completo controllo e la piena ed esclusiva re-

IL SINDACATO PER VOI

visita il nuovo sito
www.sindacatoavvocatibari.it
by barimedia.it

PRESSO LA SEDE DEL SINDACATO È POSSIBILE ACQUISTARE le schede per i fotocopiatori presenti presso il Tribunale di Bari, il Tribunale di Modugno, il Giudice di Pace di Bari, il Giudice di Pace di Casamassima, il Tribunale dei minori; provvedere alla redazione delle iscrizioni a ruolo con il sistema Easynota; inviare e ricevere fax.

SPORTELLO CASSA

È curato dagli Avv.ti Simona De Napoli e Gianfranco Todaro, i quali sono a disposizione dei Colleghi ogni venerdì previo appuntamento telefonico.

ISTANZA GRATUITO PATROCINIO

È stato istituito il servizio di compilazione delle istanze digitali per la liquidazione delle parcelle relative a procedure ammesse al patrocinio a spese dello Stato. Chiunque fosse interessato deve compilare l'apposito modulo reperibile presso la segreteria del Sindacato Avvocati di Bari.

Verrà inviato il file contenente l'istanza in formato digitale via mail al richiedente che dovrà recapitarlo, unitamente ai documenti richiesti, alla cancelleria del giudice competente.

I Colleghi Simona De Napoli, Valentina De Renzo e Antonio Chirulli sono a disposizione dei Colleghi.

BIBLIOTECA

Il Sindacato Avvocati e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati mettono a disposizione dei Colleghi la biblioteca ubicata al sesto piano del palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola.

Sono disponibili, oltre a numerose monografie, le seguenti riviste: Banca, borsa e titoli di credito, Giuffrè; Cassazione penale, Giuffrè; Corriere Giuridico, IPSOA; Danno e responsabilità, IPSOA; Diritto & formazione, Giuffrè; Diritto & Giustizia, Giuffrè; Diritto & pratica del lavoro, IPSOA; Diritto & pratica del lavoro, serie Oro, IPSOA; Diritto e pratica tributaria, CEDAM; Diritto e pratica tributaria internazionale, CEDAM; Diritto penale e processo, IPSOA; Famiglia e diritto, IPSOA; Famiglia, persone e successioni, UTET; Giornale di diritto amministrativo, IPSOA; Giurisprudenza italiana, UTET; Giustizia civile, Giuffrè; GT Giurisprudenza tributaria, IPSOA; I contratti, IPSOA; Il corriere del merito, IPSOA; Il fallimento e le altre procedure concorsuali, IPSOA; Il foro italiano, Zanichelli; Il Giudice di pace, IPSOA; Il lavoro nella giurisprudenza, IPSOA; La previdenza forense; La responsabilità civile, UTET; Le società, IPSOA; LEX, UTET; Massimo della giurisprudenza italiana, UTET; PQM rivista quadrimestrale abruzzese, Fondazione Forum Aterni; Pratica fiscale e professionale, IPSOA; Pratica lavoro, IPSOA; Rassegna forense; Repertorio generale annuale de Il foro italiano, Zanichelli; Rivista del Consiglio; Rivista di diritto agrario, Giuffrè; Rivista di diritto civile, CEDAM; rivista di diritto industriale, Giuffrè; Rivista di diritto privato, Cacucci Editore; Rivista di diritto processuale, CEDAM; Rivista giuridica dell'edilizia, Giuffrè; Rivista italiana di diritto e procedura penale, Giuffrè; Rivista TAR; Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, CEDAM; Studium iuris, CEDAM; Urbanistica e appalti, IPSOA.





IN NOTA A CASS. 20 GENNAIO 2011/1343: NEL DIRITTO CANONICO IL FAVOR VERITATIS PREVALE SU OGNI ALTRO VALORE

Svolta nei rapporti giurisdizionali Stato-Chiesa per la nullità di matrimoni

La Suprema Corte nega la delibazione sul rilievo della successiva convivenza

di LUIGI LIBERTI

Il Concordato Lateranense è quel patto di diritto internazionale per cui lo Stato italiano, attraverso la trascrizione, recepisce nel proprio ordinamento, quello che vale (la celebrazione del matrimonio) o non vale (la dichiarazione di nullità) per la Chiesa.

In virtù del Concordato, dunque, elementi di un altro ordinamento (ecclesiale) vengono innestati in quello italiano; come il trapianto di organi altrui nel proprio corpo.

valore giuridico, mentre nell'ordinamento italiano il principio dell'affidamento incolpevole prevale sulla verità sostanziale; si pensi ancora al regime di intangibilità delle sentenze, che per lo Stato -una volta passate in giudicato- sono immutabili (salva l'ipotesi di revocazione, che è tutt'altra cosa), e per la Chiesa invece numquam transeunt in rem iudicatam (proprio perché la verità deve poter trionfare in qualsiasi tempo; in proposito è emblematico il caso, non tanto di scuola, della riforma di una precedente sentenza di nullità già delibata dalla Corte di

Ciò premesso, la giurisprudenza di legittimità è stata oscillante in ordine alla recepiibilità (ossia delibabilità) delle pronunce ecclesiastiche di nullità. All'indomani dell'Accordo 18 febbraio 1984 di modificazione dei Patti Lateranensi (c.d. accordo di Palazzo Madama) ratificato con L. 25.3.1985 n. 121, con il quale lo Stato Italiano ribadì l'impegno a trascrivere nel proprio ordinamento le pronunce ecclesiastiche di nullità, la Corte di Cassazione nondimeno (con varie decisioni dell'87 ed 88) negò, per contrasto con l'ordine pubblico interno, la delibazione di sentenze pronunciate in vicende in cui dopo la celebrazione i coniugi avevano convissuto. Ciò, sul rilievo che l'art. 29 della Costituzione, definendo la famiglia come "società naturale fondata sul matrimonio", considera il matrimonio-atto come titolo indispensabile ma non sufficiente per l'esistenza della famiglia, la quale abbisogna del supporto "naturale" del comportamento "societario" dei suoi membri. Onde la convivenza, che instaura la comunione dei coniugi, costituisce rinnovata espressione del consenso.

Le Sezioni Unite 20.7.1988 seguite da altra decisione 12.7.02/10.143 della 1ª sez., enunciarono invece che la nullità per simulazione deve essere (sempre) trascritta in quanto le norme dell'art. 123 c.c. -che ne impediscono l'azione in seguito alla convivenza o comunque decorso un anno dalla celebrazione- pur avendo carattere imperativo, non configurano espressione di principi e regole fondamentali e pertanto l'indicata difformità non costituisce contrasto con l'ordine pubblico italiano.

Ma nel 2003 la Suprema corte tornò ad

osservare che il matrimonio-rapporto (cioè la convivenza) prevale, secondo i principi costituzionali, sul matrimonio-atto (cioè il consenso), e perciò impedisce di recepire la dichiarazione di nullità di un matrimonio dopo l'instaurazione della convivenza; e le Sezioni Unite del 2008 enunciarono che l'ordine pubblico italiano evidenzia un manifesto favor per la validità del matrimonio quale fonte del rapporto familiare che è oggetto di rilievo e di tutela costituzionali.

Sulla scorta di tale evoluzione del pensiero giuridico, l'odierna Cassazione ha dunque espressamente negato la delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione della prole, sul rilievo che la successiva convivenza è considerata espressiva della volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito e con questa volontà è incompatibile il successivo esercizio della facoltà di rimetterlo in discussione.

Del resto -aggiungo di mio- anche il codice canonico conosce l'istituto della convalidazione della nullità: certo, in base ad una successiva rinnovazione del consenso, rinnovazione che -in ipotesi di vizio non apparente- può essere perfino privata e segreta. Ma anche la giurisprudenza italiana muove dalla considerazione di fondo che la convivenza costituisce una forma implicita di rinnovazione del consenso, come enuncia espressamente la decisione in esame quando afferma appunto che la convivenza è espressiva della volontà di accettazione del rapporto.

Siamo arrivati dunque ad una conclusione definitiva, o vi sarà un futuro ulteriore ripensamento?



Emilia, 1952. Foto Nino Migliori (da GLI ANNI DEL NEOREALISMO, Tendenze della fotografia italiana, pag. 85, Edizioni FIAF, 2001)

L'esito dell'operazione dipende naturalmente dalla compatibilità tra i diversi sistemi, essendo ovvio che ciascuno è connotato da elementi specifici e fondamentali, spesso diversi tra loro e quindi per loro natura inconciliabili.

Passando dalla metafora al nostro tema, va subito detto che, mentre la prima operazione (cioè la trascrizione del matrimonio) è più facile in quanto i rispettivi requisiti sono sostanzialmente simili (capacità delle persone, elementi costitutivi del consenso, ecc.); la seconda invece (ossia la trascrizione della dichiarazione di nullità) è più complicata in quanto nei due ordinamenti sussistono principi e regole fondamentali significativamente diversi, e spesso incompatibili. Si pensi, innanzitutto, al regime delle stesse nullità, che per la Chiesa sono imprescrittibili mentre per lo Stato italiano sono prescrivibili o comunque (prescindendo in questa sede da più sottili distinzioni dommatiche) assoggettate a decadenza; si pensi alle priorità dei pur comuni principi fondamentali, per cui nell'ordinamento canonico la ricerca della verità (favor veritatis) prevale su ogni altro

Appello e trascritta: la sentenza di delibazione, passata in giudicato, diviene intangibile; ne consegue l'intrascrivibilità di una eventuale successiva sentenza ecclesiastica che, in revisione della precedente pronuncia di nullità -già delibata e trascritta- dichiarasse invece la validità del matrimonio in oggetto).

Venendo ora alla questione decisa dalla Cassazione 20 gennaio scorso, va preliminarmente evidenziato che, mentre per l'ordinamento canonico, i vizi del consenso possono, come anticipato, essere fatti valere in qualsiasi tempo, per lo Stato invece la violenza ed errore -che sono, certo, vizi del consenso- non possono tuttavia essere fatti più valere se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore (art. 122 c.c.), così come neppure l'azione di simulazione può essere più proposta decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio ovvero nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione medesima (art. 123 c.c.).

La creazione del normo-tipo "ALPA"

ISPEZIONI, CONTROLLI E RIMOZIONI DAL CNF

dalla prima pagina

di competenze senza alcun genere di ulteriori intromissioni (procedimentali) da parte di presunti Organi sovraordinati. La nuova legge professionale cambia le regole del procedimento. E non ci si riferisce alla creazione dei c.d. consigli istruttori di disciplina (art. 50 della nuova Legge Professionale), ovvero alle articolazioni del procedimento disciplinare medesimo. Qui si vuole rimarcare l'attenzione sul precepto di cui all'art. 63 (nuova L.P.), intitolato <<Poteri ispettivi del CNF>>. Con questa norma, l'eliocentrismo del CNF di cui s'è detto innanzi (e del Suo Presidente Alpa) raggiunge l'acme della Piramide organizzativa: tutti a correr dietro al potere di ispezione, controllo e "rimozione" dell'Organo Supremo; tutti vassalli dell'Imperatore; tutti attenti a seguire le regole del <<...regolare funzionamento dei Consigli istruttori di disciplina e dei consigli dell'ordine quanto all'esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare...>> (si cfr. il comma 1 dell'art. 63 citato); tutti ad attendere le nomine (da parte del CNF, ovviamente) gli ispettori. In buona sostanza, il CNF diventerà il Giudice del procedimento con il potere di <<disporre la decadenza dei componenti i Consigli istruttori di disciplina...>>; proprio di quei componenti eletti, secondo la legge di riforma, dai consigli degli ordini stessi ma secondo una procedura ancora da definire: il relativo regolamento, manco a dirlo, è di futura emanazione e, manco a (ri)dirlo, sarà il CNF che dovrà emanarlo.

Abbiamo persino notato (ma sarà un refuso) che, nel testo licenziato al Senato, ai consigli degli ordini è riservata una <c> minuscola, laddove i Consigli istruttori hanno meritato la maiuscola! Potere della coerenza dell'impianto legislativo!

Che sta succedendo? L'incipit che Colodi scelse per le <Avventure di Pinocchio> era del seguente tenore: "C'era una volta un re..." per poi dichiarare subito dopo che non di Re si sarebbe parlato ma solo di un pezzo di legno.

Il Re, qui, invece, c'è. I pezzi di legno,

per contro, si abbattono sulle teste degli avvocati italiani (magari solo i futuri c.d. generalisti). Questo Re che gira attorno alla morte della intellettualità della professione, quasi ci gioca; il (ri)Creatore Potente e risoluto di tanti novelli avvocati, tutti uguali, tutti piegati su se stessi (come novelli Galilei secondo la lettura brechtiana dello scienziato piegato dal dogma), tanti piccoli normo-tipo "ALPA" pronti ad aspettare cenni di benevolenza del Re.

Siamo contro la (nuova) legge professionale forense. Siamo contro la mortificazione della libertà intellettuale della nostra professione. Siamo contrari al feudalesimo di ritorno. Siamo decisamente contrari alla Piramide.

Massimo Corrado Di Florio

realità forense

aderente all'ASTAF
(Associazione Nazionale Stampa Forense)

Direttore Editoriale
Francesco Maione

Direttore Responsabile
Luigi Pansini
Vice Direttore
Giovanni Cavalli

Hanno collaborato:
Pasquale Barile, Antonio Bellomo,
Leonardo Ciciolla, Massimo Corrado Di Florio,
Luigi Liberti, Tommaso Pontassuglia,
Pasquale Tarricone, Cleli Tinto,
Gianfranco Todaro, Enzo Varricchio,
Pierluigi Vulcano

Iscritto al n. 379 del Registro dei giornali e periodici del Tribunale di Bari giusto Decreto Presidenziale del 16 agosto 1969

Sindacato Avvocati: tel./fax 080 5798198
www.sindacatoavvocati Bari.it
avv.maione@tiscali.it

Realizzato presso:
LEVANTE EDITORI srl - Via Napoli 35 - BARI

